

Associazione Musicale "Giovanni da Cascia"

Verbale dell'Assemblea

Il giorno 11 (undici) Dicembre 2022 (duemilaventidue) a
Cardello, alle ore 9.30 presso la sede sociale
dell'Associazione Musicale "Giovanni da Cascia", convocata nei
modi e nei termini previsti dall'art. 9 dello Statuto, si è
tenuta l'assemblea generale dei soci in seduta ordinaria per
discutere e deliberare il seguente ordine del giorno:

- Relazione del Presidente
- Approvazione modifiche allo Statuto ai sensi del codice civile e del Decreto legislativo 3 Luglio 2017 (Codice del Terzo Settore)
- Varie ed eventuali

Sono presenti personalmente i seguenti soci: Tognaccini Fernanda, Failli Don Ottavio, Ricci Alessandro, Cardi Germano, Tozzi Andrea, Menicalli Chiara, Viti Paola, Cardelli Massimo, Chiari Marco, Giunti Alessandro, Cardi Siria, Tozzi Marco, Somigli Tiziana, Bonatti Agostino.

Presiede l'Assemblea il Presidente dell'Associazione Cardelli Massimo che, dopo aver nominato segretario dell'assemblea la signora Fernanda Tognaccini, constata che il numero dei presenti non è sufficiente per l'Assemblea in prima seduta e convoca la seconda seduta per lo stesso giorno alle ore 10.30. All'apertura dell'Assemblea in seconda seduta il Presidente, dopo aver constatato la regolarità del diritto di intervento di ognuno dei presenti, conferma segretaria la Sig.ra Fernanda Tognaccini e dichiara validamente costituita e aperta l'Assemblea in seconda convocazione.

Si dà inizio all'assemblea ed al primo punto il Presidente relazione sull'attività didattica della Scuola di Musica, ricordando i 2 anni trascorsi in cui l'attività è stata prima sospesa (Marzo/Maggio 2020) poi ripresa per l'AS 2020/2021 soltanto per le lezioni individuali, predisponendo la sanificazione quotidiana di ogni aula e spazi adiacenti, uso delle mascherine, misurazione della temperatura, annotazione su registri appositi. I saggi si sono svolti in diretta streaming. Da Ottobre 2021, invece, sono riprese le attività dei gruppi d'insieme, compresa la BandaOrchestra. Per tutti obbligo di Green Pas dai 12 anni. A Maggio/Giugno 2022 i saggi si sono svolti in presenza. In questi ultimi 2 anni sono state sospese tutte quelle attività ricreative proprie dell'Associazione come piccoli concerti, aperimusica ecc... che contiamo di riprendere da ora in poi visto, inoltre, che la Scuola di Musica nel 2023 celebrerà 40 anni dalla fondazione. Dopo questa breve relazione sull'andamento delle attività dell'Associazione il Presidente illustra lo scopo principale della convocazione dell'Assemblea: l'adeguamento dello Statuto alle norme del Terzo Settore, Decreto Legislativo 3 Luglio 2017 n° 117 e successive modifiche. L'Associazione Musicale "Giovanni da Cascia" dal 2005 è iscritta nel registro delle APS che trasmigrano direttamente nel RUNTS (Registro Unico del Terzo Settore) dopo alcune modifiche agli articoli dello statuto. Queste modifiche devono essere approvate dall'Assemblea dei Soci (per questo la convocazione di oggi), una volta approvato lo Statuto va registrato all'Agenzia delle Entrate a Firenze. Abbiamo già appuntamento per il 22 Dicembre

2022. Le modifiche allo Statuto sono state apportate dal Cesvot (Centro Servizi Volontariato Toscana). Il Presidente legge a voce alta lo Statuto evidenziando le parti introdotte dalla riforma.

Gli intervenuti concordano sulla necessità e sulla opportunità delle modifiche proposte che vengono approvate all'unanimità con votazione per alzata di mano. Il nuovo statuto, appena approvato, viene sottoscritto da tutti i presenti.

Per le varie ed eventuali il Presidente propone di celebrare, a partire da Gennaio 2023, i 40 anni della Associazione con vari appuntamenti musicali tenuti dagli allievi e dai loro insegnanti. Inoltre dobbiamo ricambiare l'ospitalità che la nostra formazione bandistico orchestrale ha avuto a Minerbio (BO) a Luglio. Per questa occasione sarà opportuno coinvolgere il Comune. Interviene il socio e consigliere Andrea Tozzi che auspica un dialogo più attento e continuo con l'Amministrazione Comunale proprio per favorire una collaborazione reciproca. Il socio e consigliere Alessandro Ricci propone di redigere un programma delle nostre iniziative e proporlo al comune.

Tutti i presenti approvano.

Constatata l'assenza di altri argomenti da discutere e, dopo che il presente verbale è stato letto ed approvato all'unanimità, il presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore 11.45.

Reggello, 11 Dicembre 2022

La Segretaria

Fernanda Foguereini

Il Presidente

A. Ricci

Agenzia delle Entrate
DIREZIONE PROVINCIALE DI FIRENZE
UFFICIO TERRITORIALE FIRENZE
ATTO REGISTRATO IL 22/12/2022 AL
N. 7756/3 ESATTE EURO 200,00

P. IL DIRETTORE

[Firma]

STATUTO

Associazione Musicale Giovanni da Cascia APS

1) COSTITUZIONE E SEDE

I. E' costituita a Reggello FI l'Associazione Musicale Giovanni da Cascia APS con sede legale in Via D. Alighieri, 14 ai sensi del codice civile e del Decreto legislativo 3 Luglio 2017 n°117 (in seguito denominato "Codice del Terzo Settore") e successive modifiche in seguito solo associazione.

2) OGGETTO e SCOPO

I. L'Associazione non ha lo scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale nel campo dell'istruzione, della formazione e della promozione della cultura e dell'arte mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:

II. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

L'attività dell'Associazione si rivolge alla promozione della cultura e consiste nel favorire la diffusione della musica sia strumentale che corale, in particolare tra i giovani, attraverso attività di istruzione ed educazione musicale, con particolare riferimento all'opera di Giovanni da Cascia, musicista locale del XIV secolo. L'Associazione intende realizzare attività di formazione attraverso corsi di musica strumentale e corale, attività educativa attraverso l'organizzazione di concerti, rassegne musicali e teatrali e tutti i tipi di manifestazione nonché con l'attività editoriale e discografica relative alle proprie finalità.

L'associazione può esercitare a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'organo di amministrazione.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti, e contributi di natura non corrispettiva al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

3) PATRIMONIO ED ENTRATE DELL'ASSOCIAZIONE

I. Il patrimonio dell'associazione è costituito dai beni mobili e immobili che provengono all'associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da Enti Pubblici e Privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione, dai proventi delle attività secondarie

e strumenti ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore e da raccolta fondi.

Il patrimonio dell'associazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

II. Il consiglio direttivo annualmente stabilisce la quota associativa da versare all'atto di adesione all'associazione da parte di chi ne intende aderire.

III. E' facoltà degli aderenti all'associazione effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari.

IV. In nessun caso e quindi neanche in caso di scioglimento dell'associazione, né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'associazione, può pertanto darsi luogo alla restituzione di quanto versato all'associazione a titolo di quota associativa o altro contributo.

V. Il versamento non crea altri diritti da partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale.

4) FONDATORI, SOCI ORDINARI, BENEMERITI DELLA ASSOCIAZIONE

1. Sono associati dell'associazione

- I fondatori
- Gli ordinari dell'associazione
- I benemeriti dell'associazione

I. L'adesione comporta il pagamento della quota sociale

II. L'adesione all'associazione comporta per l'associato il diritto di voto nell'assemblea, il diritto di elettorato attivo e passivo, il diritto di esaminare i libri associativi con richiesta scritta al Presidente dell'associazione, il diritto a frequentare la sede associativa e partecipare alle attività dell'associazione. I soci minorenni, esclusi dall'elettorato passivo, possono votare in assemblea con l'ausilio di coloro che hanno la responsabilità genitoriale.

III. Sono fondatori coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'associazione e sono elencati nell'atto di costituzione di associazione redatto in data 21 (ventuno) Novembre 1983 (millenovecentottantatre) redatto dal Notaio Bernardo Basetti Sani Vettori e registrato a Empoli il 23 Novembre 1983 al n° 3994 serie 1.

IV. Sono associati ordinari dell'associazione coloro che aderiscono all'associazione nel corso della sua esistenza.

V. Sono associati benemeriti dell'associazione coloro che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera o con il loro sostegno ideale o economico alla vita dell'associazione. I benemeriti sono nominati dal consiglio direttivo in numero massimo di 4 (quattro) per anno solare. Il numero dei benemeriti, esclusi quelli già nominati alla data odierna, non può superare il 10% (dieci per cento) del totale degli associati.

VI. Chi intende aderire all'associazione deve rivolgere espressa domanda al consiglio direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'associazione

si propone e l'impegno di approvare e rispettare statuto e regolamenti. Il consiglio direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura del consiglio direttivo nel libro degli associati. Il consiglio direttivo deve, entro 60 gg., motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, chi l'ha proposta può, entro 60 gg. dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Chiunque aderisca all'associazione può, in qualsiasi momento, notificare la sua volontà di recedere dal novero degli associati all'associazione stessa; tale recesso ha efficacia dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il consiglio direttivo riceve la notifica della volontà di recesso.

VII. Tutti gli associati sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'associazione il consiglio direttivo potrà intervenire applicando le seguenti sanzioni a seconda della gravità: richiamo, diffida, esclusione dall'associazione.

VIII. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata. Nel caso che l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione egli può adire l'assemblea entro 30 gg. dal ricevimento del provvedimento di esclusione e l'Associazione deciderà nella sua prima seduta utile. In tale caso l'efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa fino alla pronuncia dell'assemblea.

5) ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

I. Sono organi dell'associazione:

- L'assemblea degli aderenti all'associazione
- Il consiglio direttivo
- L'organo di controllo se obbligatorio per legge

Sono cariche associative:

- Il presidente del consiglio direttivo
- Il vicepresidente del consiglio direttivo
- Il segretario del consiglio direttivo
- Il tesoriere

II. Dalle nomine in seno all'associazione non consegue alcun compenso salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto

6) ASSEMBLEA

I. L'assemblea è composta da tutti gli associati.

II. L'assemblea si riunisce in sede ordinaria almeno una volta all'anno entro 4 mesi dalla fine dell'anno sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo.

III. Essa inoltre:

- Provvede ad approvare il bilancio preventivo
- Provvede ad approvare la relazione del presidente
- Delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'associazione
- Nomina e revoca i componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo Settore e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- Delibera sulla esclusione degli associati
- Delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo e dello Statuto
- Approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari
- Delibera lo scioglimento
- Delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione
- Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza

IV. L'assemblea è convocata dal Presidente, mediante invito scritto, per posta o social media, a tutti gli aderenti all'associazione ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno 8 giorni prima della convocazione.

V. E' ammessa delega scritta ma un socio, che ha diritto a un voto, non può rappresentare che un solo altro socio.

VI. L'assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale.

VII. L'assemblea generale straordinaria deve essere convocata quando ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei soci ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 del Codice civile o quando se ne ravvisi la necessità oppure quando si debba deliberare su:

- Modificazioni dell'Atto costitutivo e dello Statuto
- Scioglimento, trasformazione, fusione, o scissione nonché la devoluzione del patrimonio dell'associazione

VIII. L'assemblea è presieduta da presidente del consiglio direttivo, in sua mancanza dal vicepresidente, ed in mancanza di entrambi da un presidente eletto dall'assemblea. I, presidente dell'assemblea nomina un segretario. Spetta al presidente constatare la regolarità del diritto di intervento nell'assemblea.

IX. Delle riunioni dell'assemblea verrà redatto, a cura del segretario, apposito verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario stesso.

X. Le assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dall'art. 21 del Codice civile.

XI. Le deliberazioni avvengono per alzata di mano o per appello nominale o per scrutinio segreto. Le elezioni dei membri del consiglio vengono fatte a scrutinio segreto.

7) CONSIGLIO DIRETTIVO

I. L'associazione è amministrata da un consiglio direttivo composto da 7 membri.

La maggioranza degli amministratori sono scelti fra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 del Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

II. Il consiglio direttivo nomina nel proprio seno un Presidente, un Vicepresidente, un Segretario ed un Tesoriere.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

III. Il consiglio direttivo rimane in carica 3 (tre) anni. I suoi membri sono rieleggibili.

IV. In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il consiglio direttivo può provvedere alla sua sostituzione attingendo dalla lista dei non eletti partendo dal primo o indicando elezioni suppletive in mancanza.

V. Il consiglio direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e, comunque, almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al bilancio consuntivo, al bilancio preventivo, alla elaborazione del bilancio sociale e dell'informativa sociale nei casi previsti dall'art. 14 del Codice del Terzo Settore ed all'ammontare della quota associativa.

VI. La convocazione del consiglio direttivo può avvenire mediante invito scritto per posta o social media almeno tre giorni prima della data di convocazione o mediante avviso affisso nella sede dell'associazione almeno cinque giorni prima della data di convocazione.

VII. Per la validità delle deliberazioni occorre la maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente. Il Consiglio è validamente costituito con la presenza di almeno 4 consiglieri.

VIII. Il consiglio direttivo è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano dei presenti.

IX. Delle riunioni del consiglio direttivo verrà redatto apposito verbale che sarà sottoscritto dal presidente e dal segretario.

X. Il consiglio direttivo è investito dei poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione senza limitazioni di sorta.

XI. Esso procede pure, se ne ritiene il caso, alla compilazione del regolamento per il funzionamento interno dell'associazione la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli aderenti all'associazione.

8) PRESIDENTE

I. Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione di fronte ai terzi e anche in giudizio, ha quindi firma sociale.

II. Al presidente dell'associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'assemblea e dal consiglio direttivo al quale comunque il presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'associazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso, deve contestualmente, convocare il consiglio direttivo per la ratifica del suo operato.

III. Il presidente convoca e presiede l'assemblea e il consiglio direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

IV. Il presidente cura la predisposizione del bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre per l'approvazione al consiglio direttivo e poi all'assemblea, corredandoli di idonee relazioni.

9) VICEPRESIDENTE

I. Il vicepresidente sostituisce il presidente in ogni attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito dall'esercizio delle sue funzioni. Il solo intervento del vicepresidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del presidente.

10) COMITATO ESECUTIVO

I. Il comitato esecutivo è composto da almeno tre membri del consiglio direttivo fra i quali il presidente oppure il vicepresidente. Possono far parte del comitato esecutivo anche aderenti all'associazione diversi dai membri del consiglio direttivo purché la loro partecipazione sia giustificata da particolari mansioni o competenze e senza diritto di voto

II. Il comitato esecutivo esplica le attribuzioni e i compiti affidatigli dal consiglio direttivo.

III. Per le convocazioni delle adunanze del comitato esecutivo e per la validità delle relative deliberazioni si applicano, ove compatibili, le norme previste nel presente statuto per le adunanze del consiglio direttivo.

11) SEGRETARIO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

I. Il segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'assemblea, del consiglio direttivo e del comitato esecutivo e coadiuva il presidente e il consiglio direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie e opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'associazione.

II. Il segretario cura la tenuta dei libri dei verbali, nonché del libro degli associati e il registro dei volontari.

12) TESORIERE

I. Il tesoriere cura la gestione della cassa dell'associazione e ne tiene contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone, dal punto di vista contabile, il bilancio consuntivo e quello preventivo accompagnandoli da idonea relazione contabile.

12 bis) L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge. I componenti dell'Organo di Controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice Civile, devono essere scelti fra le categorie di soggetti di cui al co.2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

13) BILANCIO CONSUNTIVO E PREVENTIVO

I. Gli esercizi dell'associazione chiudono il 31 Dicembre di ogni anno

II. L'associazione annualmente redige il bilancio

III. Entro il 30 Aprile di ciascun anno il consiglio direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.

IV. Entro il 30 Settembre di ciascun anno il consiglio direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio preventivo del successivo esercizio da sottoporre all'approvazione dell'assemblea

V. I bilanci devono rimanere depositati presso la sede dell'associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura. Una volta approvato deve essere depositato nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore nei termini di legge. Il consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione

in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

14) AVANZI DI GESTIONE

I. All'associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

15) SCIOGLIMENTO

I. Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea e deve essere votato da almeno i tre quarti degli associati.

Il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

16) CLAUSOLA COMPROMISSORIA

I. Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo alla nomina dell'arbitro sarà provveduto dal Presidente del Tribunale di Firenze. Sono sottratti a tale giudizio i casi di rigetto dell'ammissione e dell'esclusione dell'associato.

17) LEGGE APPLICABILE

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n° 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice Civile.

Reggello, 11 Dicembre 2022

[Handwritten signatures on the left side of the page]
M. Carrelli
Fernando Equavio
Giovanni
Claudio Morale
Domenico
Giovanni

[Handwritten signatures on the right side of the page]
Federico
Alessandro
Giovanni
Giovanni
Giovanni
Giovanni